

Emendamento 4

All'articolo 2 aggiungere.

Il Ruolo di Garante protettore dei diritti degli emmi: non può essere ricoperto da membri del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, delle D. U. o delle Aziende delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali; regionali e locali; di partiti politici; nuovi o dipendenti comunali, né altri enti locali, istituzioni, società e aziende di pubblici o sottoposti e varie altre o enti comunali, né lo stesso negli due emmi; né siano amministratori di enti, società ed imprese o persone o pubbliche nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevono e prestano titoli o servizi del Comune. Il Garante non può essere impiegato pubblico o privato, elettivo proporzionale, commerciale o industriale, che determinino conflitti di interesse con le funzioni.

Si applicano, altresì, al Garante le norme di cui compete l'art. 110° previste per le norme di Simile G. L. T. E. S. T. O. U. N. G. degli enti locali.

Francesco Auletta (D. I. C.)
PD

Parere Tecnico
positivo sull'emendamento n° 4

ARR.